

2 - 9 - 16 giugno 2014

SEMINARI



*Circoli del Partito Democratico
Pratello, Passepartout,
Andrea Costa - Bologna*

Giorgio La Pira

**INTERVENTO
ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

11 marzo 1947, seduta pomeridiana ()*

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

È iscritto a parlare l'onorevole La Pira. Ne ha facoltà.

La Pira. Onorevoli colleghi, io vi chiederò di meditare con me intorno ai problemi fondamentali che concernono la costruzione del nuovo edificio costituzionale, perché vorrei quasi dire che non parlo qui — se mi si permette — come uomo di parte, ma come studioso, come storico, il quale cerca, nell'interesse del proprio Paese e nell'interesse della civiltà cristiana e umana, le linee costruttive e solide di un edificio costituzionale che sia capace di superare l'attuale crisi costituzionale.

Vi dirò quale è stato l'itinerario mentale che ho seguito nella impostazione di questo problema costruttivo. Io mi sono detto: l'attuale crisi costituzionale non è senza una essenziale relazione con l'attuale crisi storica; crisi che investe tutti i rapporti umani, sia teoretici che sociali. Perciò, se vogliamo veramente ritrovare la linea solida di questa nuova architettura costituzionale, sarà necessario impostare, nella prospettiva della crisi, che travaglia la civiltà contemporanea, l'attuale crisi costituzionale. Da qui i seguenti problemi:

1°) constatare l'esistenza di una crisi di ampio respiro, che involge tutti gli ordini teoretici e pratici della vita;

2°) definire esattamente — perché siamo un po' architetti e quindi abbiamo bisogno di misurare i concetti, vorrei dire anche le parole — in che cosa consista una crisi costituzionale;

3°) vedere perché sono caduti in crisi alcuni tipi di Costituzioni precedenti;

4°) fare come l'architetto, il quale, quando ha fatto la diagnosi dell'edificio crollato, cerca di ricostruire, evitando le carenze dell'edificio che egli ha studiato.

(*) L'Assemblea plenaria prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione elaborato dalla cd. Commissione dei 75. Il testo del progetto, che l'Assemblea rivedrà nel suo insieme, con variazioni puntuali anche di un certo rilievo, in: http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00nc.pdf

Quindi sono questi i punti da meditare: la constatazione di una crisi vasta; la definizione del concetto di crisi costituzionale; il perché dell'intrinseca debolezza dei tipi caduti; come è stato costruito, secondo quale architettura il nuovo edificio costituzionale; e finalmente se e in che misura il progetto presentato alla nostra meditazione risponde a questo tipo di Costituzione che dovrebbe aver salde fondamenta, sicuri muri maestri ed una volta ben costruita, proporzionata ai muri e proporzionata alla base.

Questa è l'impostazione del mio tema che, rapidamente, come mi sarà possibile, cercherò di svolgere.

E comincio dal primo punto, cioè la constatazione di questa crisi vasta, la quale commuove; inquieta, la civiltà contemporanea. Faccio questa constatazione come l'architetto che vuol esser sicuro delle leggi costruttive, quindi in funzione della crisi costituzionale.

Ora io non devo, per constatare questa crisi, che aprire, per dir così, la geografia costituzionale del nostro tempo. Tutta la prassi e tutta la letteratura di diritto costituzionale che è fiorita in questi ultimi tempi ci indicano inequivocabilmente che una crisi costituzionale, legata ad una crisi più vasta che concerne lo spirito e la struttura di tutto il corpo sociale, esiste.

Non solo; ma se io interrogo la letteratura non più costituzionale, ma la letteratura più generica, la più attenta, quella sulla crisi in generale (mi riferisco qui non soltanto alle grandi correnti sociali sia di parte cattolica, sia di parte socialista, marxista e non marxista), dai libri di Spengler ai libri di Huitzinga, dal pensiero tedesco a quello francese ed italiano così vivo in quest'ultimo tempo, vedo che essi denunciano l'esistenza di questa crisi. Fra l'altro abbiamo qui presente il nostro illustre Benedetto Croce, e quindi potrei riferirmi anche a quel prezioso scritto — anche se in alcuni punti discutibile dal punto di vista cristiano — nel quale si afferma che esistono alcune acquisizioni di civiltà per cui gli uomini non potranno mai più non essere cristiani; vale a dire l'esistenza, nelle strutture sociali, di alcuni principi che sono ormai diventati connaturati all'umana natura e al corpo sociale.

La conclusione è questa: se esploro questo panorama storico, sia in relazione alla letteratura del diritto costituzionale, sia in relazione alle Costituzioni sorte nel primo dopoguerra e in quest'altro dopoguerra, e se poi mi riferisco a queste più vaste correnti di pensiero sociale cattolico e non cattolico, di critica del mondo presente, di letteratura della crisi, la conclusione a cui si perviene è questa: esiste un commovimento sociale, che va alla ricerca di nuove formule giuridiche, nelle quali è necessario inquadrare, incanalare, incastonare — non so come dire — questa realtà in movimento.

Passo dopo questa sommaria valutazione — si capisce come è possibile — al secondo punto, cioè al punto più specifico. E mi domando: ma che cosa intendiamo esattamente per crisi costituzionale in questo sfondo generale della crisi? Vi do la risposta; potrei sbagliare. Io sono un osservatore e la risposta la desumo dai fatti, perché io osservo che dagli uomini, dagli studiosi, dai politici la stessa realtà, come da me, è stata osservata. Ora, quando io osservo una Costituzione e mi domando che cos'è, la risposta, se medito a fondo, è questa: è — come diceva Taine, in un libro che veramente mi ha colpito ed interessato — la veste giuridica del corpo sociale. La Costituzione è la maschera giuridica che si mette su questo corpo della società. Perché essa, infatti, che cosa concerne? Concerne tutti i rapporti sociali dal punto di vista del diritto; è il diritto che, come dicono i giuristi, giuridicizza questi rapporti sociali, crea la

maschera del diritto, sia nella prima parte, quando definisce i rapporti dei singoli con lo Stato, ed i rapporti dei singoli fra di loro, sia nella seconda parte, quando, mediante la struttura dello Stato, esso dispone in modo che questi diritti abbiano la tutela ed abbiano le garanzie.

Pertanto, quando una Costituzione non è in crisi? È evidente: quando c'è proporzione fra l'assetto giuridico e l'assetto sociale ed umano. Vorrei qui richiamare quella lapidaria definizione di Dante, secondo cui il diritto è *realis et personalis hominis ad hominem proportio*.

Se voi avete un edificio costituzionale, cioè un assetto giuridico della società, che è proporzionato al corpo sociale, che è proporzionato ai rapporti umani, quella Costituzione è esatta. Ma se voi avete un assetto giuridico, una Costituzione, la quale è sproporzionata al corpo sociale, alla realtà sociale e quindi alla realtà umana, quella è una Costituzione in crisi.

A documento di queste dichiarazioni, potrei portare una serie di prove storiche e letterarie; ma voglio fare soltanto due esempi storici che mi paiono molto importanti; quello ricavato dalla Costituzione del 1789 e quello ricavato dalla Costituzione contrapposta, che è la Costituzione sovietica. E mi domando, e domando a voi: cosa fece l'Assemblea Costituente del 1789? I membri della Costituente fecero una cosa anzitutto: affermarono, bene o male — ma questa è un'altra questione — che la precedente Costituzione era in crisi, perché c'era una sproporzione fra la struttura del corpo sociale e i rapporti umani e l'assetto giuridico. Ed essendo in crisi la precedente, ne elaborarono un'altra, la quale avrebbe dovuto avere tali elementi strutturali da essere non più una Costituzione in crisi, ma una Costituzione solida per la sua intima solidità strutturale.

Secondo Taine, questo è provato: e, del resto, basta leggere tutti gli altri autori relativi al 1789, per vedere come i membri dell'Assemblea Costituente avevano in tasca il libro di Rousseau, e lo meditavano, per costruire sotto l'ispirazione di quel libro l'edificio della nuova Costituzione.

Vediamo la Costituzione contrapposta, che è quella sovietica. È lo stesso. Quando gli elaboratori della Costituzione sovietica hanno costruito il loro edificio costituzionale, cosa hanno fatto? Hanno detto: «C'è una crisi costituzionale, perché non c'è rispondenza fra la struttura giuridica e la struttura sociale: bisogna edificare una Costituzione che non sia in crisi e che abbia una solidità intrinseca». Quindi storicamente, dottrinalmente è osservabile che questo concetto è esatto. Una crisi costituzionale è appunto una sproporzione fra l'assetto giuridico e l'assetto sociale, e quindi tra i rapporti di diritto positivo e i rapporti, diciamo così, di diritto umano, di diritto naturale (se mi permettete questa espressione che è così significativa).

Ora vengo al problema. Tralascio varie cose, perché evidentemente bisogna far presto, anche per non perdere la prospettiva dell'insieme, e vengo ad una precisazione ulteriore di questo concetto di crisi costituzionale: è una sproporzione, siamo d'accordo. Perché? Vediamo quali sono gli elementi strutturali di una Costituzione, quegli elementi che ne definiscono il tipo, per cui si dice: «Quella Costituzione ha questa architettura, ed è in crisi, perché i suoi elementi architettonici a), b), c), sono sbagliati, sono sproporzionati».

E quali sono questi elementi strutturali di una Costituzione? Anche qui ho meditato, ho letto e poi, dopo, sono venuto a questa conclusione, che non è soltanto mia — sono i fatti che mi danno la prova, e le documentazioni storiche — cioè che ogni Costituzione ha tre elementi strutturali, indissociabili l'uno dall'altro, i quali — ora vedremo quali sono — si possono

raffigurare per analogia — il pensiero si poggia con facilità sull'immagine — ad un edificio; il quale consta di una base, consta del corpo (dei muri maestri) e finalmente di una volta, che corona la base e il muro. Ebbene, questi tre elementi strutturali di ogni edificio io li ritrovo in ogni Costituzione; e la crisi di una Costituzione consiste, come vedremo, nel fatto che la sproporzione intacca il primo, il secondo e il terzo elemento, che sono: la base teoretica, la concezione sociale, l'assetto giuridico. Cominciamo dal vertice, e vi dico subito perché comincio dal vertice. Perché su questo vertice saremo tutti d'accordo: è l'assetto giuridico, il diritto positivo, e su questo non c'è discussione. Le due parti di una Costituzione ci offrono questo vertice giuridico; ma sotto questo vertice, sotto questa volta, c'è quel famoso corpo sociale, quei muri maestri a cui la volta — assetto giuridico — si riferisce. Forse su questo punto ci può essere qualche dissenso, ma vedremo; io faccio dell'anatomia costituzionale.

Terzo, la base: è teoretica, vale a dire la base porta ineliminabilmente una concezione teoretica dell'uomo, della natura dell'uomo e di conseguenza della natura e struttura del corpo sociale.

Quindi abbiamo i tre elementi: la base teoretica, il corpo sociale e l'assetto giuridico, e vi prego di darmi cinque minuti di riflessione sul primo punto, cioè la base, perché qualcuno potrebbe dirmi: ma qui siamo in sede costituzionale e voi introducete un principio metacostituzionale, metagiuridico, teoretico, ideologico. Io vi dico che è ineliminabile, perché il pensiero teoretico è direttivo del pensiero pratico, la idea dirige l'azione; io posso fingere di disancorare l'azione dall'idea, ma nella realtà è così.

Ora io qui richiamo proprio un esempio costituzionale. I due esempi costituzionali che ho portato contrapposti sono: la Costituzione del 1789 e la Costituzione sovietica: si capisce, noi riconosciamo *a priori* l'apporto prezioso, che l'una e l'altra hanno dato per la conquista della civiltà umana; ma altro è riconoscere gli apporti che in un sistema io trovo, perché prodotti dagli uomini, e quindi in ultima analisi capaci di frutti buoni, altro è se il sistema è intrinsecamente viziato.

Ora, quando vedo la Costituzione del 1789 e ne analizzo la base teoretica, trovo che nei membri dell'Assemblea Costituente c'era un'idea direttiva tratta dal libro di Gian Giacomo Rousseau *Il Contratto sociale*: questo libro fu il catechismo, la base sulla quale la Costituzione del 1789 fu edificata.

E così, se faccio riferimento alla Costituzione sovietica, trovo che anch'essa inevitabilmente ha alla base questa struttura teoretica, la quale consiste in una determinata concezione dell'uomo e dei suoi rapporti con la società e lo Stato.

Ora che cosa dobbiamo fare?

Se questo è vero, se cioè è vero che ogni tipo costituzionale presenta questi tre elementi: la base teoretica, il corpo sociale e la volta giuridica, dobbiamo vedere perché in Italia si è avuta una crisi costituzionale, la quale concerne due tipi di Costituzione: una Costituzione è stata, se non scritta, tuttavia elaborata nelle sue parti essenziali dal regime fascista ed una Costituzione anteriore è quella di tipo individualista, derivata dal 1789.

Perché questi due tipi di Costituzione sono crollati e si esige un tipo nuovo di Costituzione?

Cominciamo dalla Costituzione di tipo, chiamiamolo così, hegeliano, statalista. Ora alla base di questa Costituzione, trovo una certa concezione dell'uomo e dei suoi rapporti con la società e

con lo Stato. Io trovo quella famosa proposizione hegeliana che ha una immensa importanza costituzionale e che dice così: «La persona umana non ha una anteriorità rispetto alla società e allo Stato, ma è elemento sostanzialmente unito al corpo sociale e più esattamente allo Stato». Lo Stato è una unità sostanziale e non una unità di relazione, distinzione d'importanza giuridica immensa.

Se è vera questa tesi, è vero il famoso adagio: tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato. Ma la conseguenza è questa: che dal punto di vista giuridico è inconcepibile l'esistenza di un diritto anteriore al diritto statale, di un diritto naturale, chiamatelo come volete. Non esistono nella persona umana diritti che lo Stato sia soltanto chiamato a riconoscere e a proteggere e non anche a creare. Una concezione così fatta della persona, della società e dello Stato ha come sue ineluttabili conseguenze l'eliminazione in radice della libertà umana e della personalità umana e quindi la cancellazione dei diritti naturali dell'uomo. E, badate: il diritto positivo tedesco fu di una coerenza estrema, anche prima di Hitler, quando affermò che, siccome non esistono diritti naturali, ma soltanto un diritto positivo, i diritti dell'uomo sono delle concessioni statali che lo Stato può come dare, così, in qualunque momento, per i suoi fini, ritirare.

Dopo la base teoretica, la struttura sociale. Guardate che cosa sono, nella concezione hegeliana, che qui domina, gli enti sociali. Il problema è sempre giuridico, non è metafisico. Cosa sono gli enti sociali che non sono ancora lo Stato? Organi dello Stato. Come la persona non ha una finalità propria e quindi una propria libertà, così non hanno una finalità propria e una propria libertà, e quindi un proprio statuto giuridico, tutti gli enti che non sono ancora lo Stato, ma che sono organi dello Stato: quindi privi tanto di valore originario, quanto di diritto originario.

Ed ora la volta giuridica: basta richiamarci a tutta la struttura, sia economica, che politica, che culturale, che religiosa dello Stato concepito alla maniera fascista, cioè alla maniera hegeliana, per vedere come lo Stato è questo assoluto (diceva Hegel: Dio in terra), questo onnipotente, unico creatore del diritto; e quanto ai singoli, e quanto alle comunità che i singoli creano, più non hanno una spontaneità propria. Hanno invece una derivazione: sono organi di questo unico organismo che è l'organismo statale.

Io vi dico: questa Costituzione è crollata; è crollata perché diceva Vico quella famosa frase, tanto bella che bisognerebbe scriverla sul frontone di tutte le assemblee politiche, culturali ed umane: «Le cose fuori dal loro stato di natura né vi si adagiano, né vi durano». Mi pare che queste siano delle verità.

Ora perché questo crollo? Perché c'è sproporzione fra la reale natura umana, la reale struttura del corpo sociale e la volta giuridica. C'è sproporzione e una Costituzione è in crisi perché ha errate le fondamenta ed i muri maestri. Ed allora voi dite: ritorniamo alla Costituzione del 1789; ed io vi rispondo: no, anch'essa è in crisi per ragioni inverse, ma che intaccano la base teoretica e i muri maestri e che intaccano l'assetto giuridico.

Ma dove sta questa crisi? Sta in questo: voi non potete negare quanto poc'anzi vi dicevo: se leggiamo i libri riguardanti la Rivoluzione francese (e mi è sempre piaciuto il Taine perché ha una profonda analisi storica e una grande vivacità di espressione), vi si dimostra che la Costituzione del 1789 è la trascrizione giuridica delle teorie di Rousseau. E qual è questo

teorema di Rousseau? Qual è questo teorema, di cui appunto il Rousseau parla come del suo problema centrale, cioè del contratto sociale?

Egli dice: gli uomini non sono sociali (proposizione giuridica e politica, questa, di importanza immensa, da cui è derivata una quantità di gravi sproporzioni nel campo economico e politico); gli uomini, dunque, egli dice, non sono sociali. E questo è il primo punto.

Secondo punto: i rapporti fra gli uomini e lo Stato si definiscono così: «nello Stato gli uomini sono liberi nella misura in cui essi si assoggettano spontaneamente alla legge».

Fanno cioè il contratto, volenti o nolenti, perché Robinson Crosuè non esiste. Quindi, l'esigenza della libertà politica è l'unica esigenza sentita dal pensiero di Rousseau; e l'unico problema che fu risolto dalla Costituzione del 1789 è questo: l'affermazione delle libertà politiche; il che significa partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica, alla formazione della legge. Ma, guardate, l'errore sta alla base: gli uomini non sono sociali, quindi si accordano soltanto mediante contratto.

Le conseguenze? Scusate, dove sono tutti gli altri enti — perché gli uomini, che invece sono sociali (*homo animal politicum*), per le esigenze di sviluppo della loro personalità formano tali enti — dove è la famiglia? Dov'è la comunità religiosa? Esiste, perché la concretezza storica è quella che è. Ma dove sono le organizzazioni di classi, le comunità di lavoro, che pure esistono? Insomma, tutto questo mondo organico, in cui si articola il corpo sociale; nella concezione roussoviana è sparito, tanto è vero che la prima preoccupazione che voi trovate nelle dichiarazioni del 1789 e del 1791 è questa: scioglimento di tutte le corporazioni, non solo di quelle economiche nel senso medievale, ma di tutti gli organismi culturali, religiosi, ecc. E perché? Perché nella mente di Rousseau ed in quella dei costituenti del 1789 esistevano 20 milioni di francesi atomisticamente considerati, i quali formavano la comunità statuale.

Le conseguenze sono terrificanti, perché il giorno in cui voi disarticolate tutte queste società e lasciate una unica società, che è quella politica statuale, avete il crollo della vita associata: da qui la formazione del proletariato, la genesi della questione operaia; i problemi grandissimi di struttura economica hanno qui la loro radice, nella distruzione di questa articolazione del corpo sociale.

Tuttavia vi è qualche cosa di fruttuoso nella Costituzione del 1789, e cioè l'affermazione vigorosa dei diritti dell'uomo: ma è un'affermazione incompleta; è una carta monca, perché, quando avete affermato che l'uomo ha la libertà politica, cioè il diritto di partecipare, in piede di eguaglianza, al governo della cosa pubblica, ma non avete riconosciuto i diritti che sono connaturali con le altre comunità di cui egli fa parte, avete affermato un diritto incompleto. Avete la situazione drammatica che si creò dopo il 1789 e da cui è derivata la inquietudine di questo mondo in contrasto, che è il mondo contemporaneo.

La causa giuridica e politica, oltre che nel problema della borghesia, va proprio ricercata in questo sottile problema di architettura costituzionale, che sembrerebbe un problema di natura metafisica, ma che è un problema di squisita natura politica, giuridica, economica, sociale, e quindi è un problema che profondamente ci interessa.

La conclusione è questa. Se io analizzo con l'occhio del giurista, ma del giurista completo, che vuole avere la visione integrale della realtà, la Costituzione del 1789, io la trovo in crisi; la stessa

crisi, per diversi motivi, per contrapposti motivi, che trovo nella Costituzione statalista elaborata dal pensiero hegeliano e che si tentò di tradurre in Italia e in Germania: La crisi esiste.

Veniamo quindi al concetto da cui siamo partiti. Ho detto: dobbiamo vedere due cose. Primo: la prospettiva generale della crisi di questo mondo e di questa civiltà (che è una crisi documentabilissima). Secondo: la crisi costituzionale in funzione di questa prospettiva. Terzo: in che cosa consiste una sproporzione fra l'assetto giuridico e la realtà sociale. Cos'è questa sproporzione? Tre sono gli elementi indissociabili di ogni Costituzione: la base teoretica, che vi dice quale è la natura umana e come essa si rapporta con la società e con lo Stato; la struttura sociale, che vi dice che cosa sono, che natura hanno, che struttura hanno gli enti in cui si articola il corpo sociale e, finalmente, l'assetto giuridico. Quando questi tre punti, questi tre elementi sono invalidati da un errore — metafisico, metagiuridico, chiamatelo come volete — tutta la Costituzione ne risente, come dice quella famosa parabola del Vangelo:

«Se costruisco sulla sabbia, la casa, per quanto solida, crolla; se costruisco sulla pietra, la casa, per quanto non solida, riesce a superare le intemperie e le tempeste».

Non mi dilungherò molto; abbiate pazienza altri quindici minuti. (*Commenti*). Qui sorge il problema. Del resto, noi siamo qui — per riprendere una frase del vecchio Aristotele, pensatore immenso, che diceva: il costituente è un architetto — volenti o nolenti, siamo qui tutti degli architetti; siamo quindi responsabili come gli ingegneri. Se costruiamo una casa sbagliata, domani può essere intentata un'azione di indennizzo contro di noi. Saremo, allora in paradiso; sarà, insomma, quello che sarà. (*Si ride*).

Allora, dicevo: cerchiamo questo tipo nuovo che evita le carenze dei due tipi in crisi. Se è vera la tesi che il primo ed il secondo tipo sono sbagliati, evidentemente dobbiamo cercarne un altro. Ma come lo cercheremo, con quale criterio?. Con un criterio semplice: la proporzione. Bisogna che l'assetto giuridico sia proporzionato a quello sociale e quello sociale abbia una base teoretica salda. Ora, vedete, non c'è dubbio che in questi ultimi 10 anni, l'esperienza fascista, con tutte le sue tragiche cose, ha avuto come contrapposto un risultato, ed è questo: io mi ricordo che tutti noi, gran parte di noi, quando si resisteva al fascismo sul terreno teorico, si resisteva sulla trincea della persona umana; ma non della persona umana considerata soltanto in astratto, come una questione di natura puramente celestiale ed eterea, ma come la pietra angolare dell'edificio politico; perché si diceva: noi non siamo individualisti, noi non siamo del mondo passato, noi crediamo — perché siamo osservatori, storici, studiosi, politici — che l'attuale mondo, sorto dal 1789 è un mondo che crolla, è una civiltà che si trasforma, che si integra, se volete; quindi la nostra posizione critica — tanto più poi da parte dei cattolici e delle correnti socialiste — era molto evidente. C'era questa critica di principio al mondo precedente.

Ma che cosa è questa persona umana, come si costruisce per poter essere il sostegno, la pietra angolare del nuovo edificio costituzionale? Vi dico subito che mi richiamerò ora alla concezione detta dai francesi, con parola molto efficace, la concezione pluralista; essa è legata essenzialmente alla concezione della persona umana. Avremo, dunque, una base teoretica — quella della persona umana — una struttura sociale pluralista e finalmente un assetto giuridico che è conforme a questo pluralismo sociale.

Base teoretica: la persona umana. Sentite: io, per la verità, amo immensamente San Tommaso d'Aquino, non solo perché è un santo, ma perché è un pensatore di proporzioni

gigantesche e di una novità perenne. Tutte le verità sono sempre nuove. Ora, quando egli dice che la persona umana è *quod est perfectissimum in tota natura*, indica subito una gerarchia di valori secondo la quale la persona umana è costruita; una gerarchia di valori che ha una ripercussione immensa su tutto l'edificio economico, politico e sociale della società. E che cosa è questa gerarchia di valori che costituisce la persona umana? Ecco, vi dico subito: questa gerarchia parte dal piano, come si dice, vegetativo, dalla base economica e terrestre — piede a terra — e salendo a gradi arriva fino all'unione con Dio. Quindi, una concezione del valore trascendente ed interiore della persona umana. Badate che non ci ingolfiamo qui in una questione metafisica, per questa ragione: perché, se voi non concepite la persona umana come valore trascendente rispetto al corpo sociale, voi avete la conseguenza dello statalismo; perché i casi sono due: o la persona ha questo valore di interiorità rispetto al corpo sociale, ed allora essa ha uno statuto giuridico che è anteriore ad ogni costruzione statale; o non lo ha, ed allora essa è radicalmente subordinata al principio statale, membro sostanziale, come diceva Hegel, del corpo statale. Non si esce da questo dilemma: o voi accettate questa concezione del valore trascendente, e potete ancorare i diritti naturali e imprescrittibili della persona umana; o voi non accettate tale concezione, ed allora siete ineluttabilmente condotti alla concezione dei diritti riflessi. Questo il primo punto.

Secondo punto, che è importantissimo e lo integra: questa persona umana, che ha questa gerarchia di valori che si appunta in Dio, non è isolata; è in relazione reale come dicevano gli scolastici — in relazione reale, non volontaria soltanto — con gli altri e si articola organicamente; si sviluppa, cioè, organicamente in una serie ordinata e crescente di entità sociali che vanno dalla famiglia alla comunità religiosa, dagli organismi di classe alle comunità del lavoro e che si coordinano nello Stato. Badate, questo è molto, importante: lo Stato non è tutta la società, ne è una delle forme sociali nelle quali si articola l'organismo sociale; C'è lo Stato, la società politica, ma c'è anche la società economica, c'è la società religiosa e familiare e così via. Lo Stato è l'assetto giuridico di tutta questa società, ma non l'assorbe: soltanto la dirige, la coordina, la integra e, dove è necessario, la sostituisce. Ma la funzione statale — in questa concezione — è rispettosa sia della realtà della persona, come creatura libera avente questo valore trascendente, sia della realtà di tutti questi enti, che questa creatura libera crea e che hanno perciò un loro originario statuto giuridico. Quindi una conseguenza di grandissimo valore: cioè, quella concezione statolatrica — che fu creata in gran parte dal diritto tedesco già prima del fascismo e del nazismo — che assume come principio il criterio della sovranità assoluta dello Stato e come diritto l'unico diritto statale, è sbagliata; esiste una pluralità di ordini giuridici, che ieri sera ci ha ricamato il nostro illustre maestro, onorevole Orlando, una pluralità di ordinamenti. Tutte le correnti più vive del pensiero sociale contemporaneo, sia cattolico che socialista — la corrente che si ispira soprattutto al pensiero proudhoniano — partono da questa visione pluralistica del corpo sociale conforme alla persona umana. Mi ricordo una frase appunto di Proudhon che dice: «Tra l'individuo e lo Stato io vorrei costruire un mondo»; cioè una revisione integrale del diritto di proprietà, una revisione integrale della struttura economica e della struttura politica governata da questo principio, che è fundamentalmente rispettoso di questa espansione libera, ma coordinata, ma sorvegliata, della persona umana e degli enti nei quali essa si espande.

La conclusione è questa: se è vera la concezione della presente base teoretica che ho delineata, se è vera questa struttura pluralista del corpo sociale, la conseguenza è questa: l'assetto giuridico non può essere né individualista, né statalista; è un assetto giuridico conforme a questa visione, un assetto giuridico pluralista, che ha come conseguenza che la Carta integrale dei diritti dell'uomo non è quella del 1789. Lì vi sono alcuni diritti dell'uomo, ma sono ignorati altri e fondamentali: i diritti sociali, cioè i diritti che sono collegati alla persona umana, non in quanto singolo, ma in quanto membro di queste collettività crescenti che vanno dalla famiglia allo Stato. Una Carta integrale dei diritti dell'uomo non può essere una carta dei diritti individuali, ma accanto ad essi deve porre questi diritti sociali, e quindi i diritti delle comunità e delle collettività di cui gli uomini fanno parte necessariamente per lo sviluppo della loro persona. Ecco, quindi, questa Carta costituzionale che vi appare come nuova, integrale, pluralista dei diritti.

Ora, se tutto questo è vero — e qui bisognerebbe fare dei saggi, come l'ingegnere saggia la resistenza dei materiali, ma evidentemente non è questa la sede — (ma è vero, perché questa è la realtà storica e posso riferirmi a tutta l'immensa letteratura costituzionale, politica, economica di questi ultimi tempi che dà la documentazione di questa tesi pluralista) — se questo, dunque, è vero, veniamo al nostro progetto costituzionale (*Commenti*). Faccio presto, faccio presto!

Presidente. Noi abbiamo ascoltato tanti discorsi, e non comprendo perché non dobbiamo ascoltare ora quello dell'onorevole La Pira.

La Pira. Poniamoci la domanda, perché così come siamo partiti, siamo tutti animati da buona volontà. Io ho visto nelle Commissioni, delle quali ho avuto l'onore di far parte, questa buona volontà di cercare i punti di contatto, i punti di passaggio, i punti di organizzazione. Vediamoli dunque con animo libero. Vediamo se nel nostro progetto c'è un'idea madre, una architettonica; anche se essa ha delle pecche, vi sono tuttavia delle pietre murate in conformità all'architettura. Dovrei riferirmi a tutte le osservazioni fatte dai vari oratori, a cominciare dal Calamandrei fino all'Orlando. Ma va benissimo: posso anche accedere alle critiche fatte. Però posso fare a mia volta questa domanda: volete criticare il modo come è stata messa la pietra in questa costruzione? Se è criticabile il fatto di aver messo una pietra in un certo tipo di costruzione, può darsi che, questa pietra non sia criticabile se messa in un altro tipo. Si è detto per esempio: perché parlare, come si parla nell'articolo 5, dello Stato e della Chiesa, che si riconoscono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani? Perché parlare della famiglia definendola come società naturale? Perché parlare delle regioni, dei sindacati, delle comunità di lavoro, come risulta dagli articoli che tutti questi principî contengono? Si capisce che, se queste pietre le riferisco a un tipo di Costituzione di marca 1789, allora io considero soltanto i diritti individuali e l'uomo come membro dell'unica società statale. Ma se mi sposto e considero invece l'uomo come membro di una crescente moltitudine di organismi, allora mi sorge il problema per cui, se la Costituzione è un vestito, questo vestito deve essere adatto al corpo che deve andare a rivestire.

Vediamo quindi questo progetto rapidamente. Debbo dire, tra parentesi, che il tema di questo tipo nuovo di Costituzione fu largamente dibattuto nell'opinione pubblica francese. Molti notevolissimi movimenti puntarono sulla costituzione di questo tipo. Cominciamo proprio dall'articolo 6, che poi è, sotto un certo aspetto, l'articolo primo, perché è l'articolo primo del

progetto della prima Sottocommissione, e leggiamolo sotto la luce di questo profilo. Che cosa dice? Per tutelare i principî inviolabili e sacri di autonomia e di dignità della persona e di umanità e di giustizia fra gli uomini, la Repubblica Italiana garantisce i diritti essenziali degli individui e delle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.

Che cosa significa questo articolo? Vi prego di guardarlo nello sfondo di questo tipo pluralista di Costituzione: i diritti degli individui e delle formazioni sociali. Questo è l'articolo che governa l'architettura di tutto l'edificio. Poi, se mi concedete questa visione pluralistica, subito vi domanderò: scusate, cosa viene immediatamente dopo la persona? Viene il primo ente, il *seminarium rei publicae*: la famiglia. Concezione pluralistica: se la famiglia è un organismo naturale, allora è evidente che la Costituzione, veste del corpo sociale, deve parlare della famiglia. Quando infatti si dice organismo naturale, o società naturale, traducendo quel termine tecnico latino che è la *societas naturalis*, si vuole intendere un organismo di diritto naturale, si vuole affermare cioè che esiste una struttura fra i rapporti familiari, la quale è connaturata alla natura spirituale, libera, ma associata, dell'uomo.

La famiglia è quindi il primo organismo che ha un suo diritto, un suo statuto; e vedremo che lo Stato — quando giungeremo ad esso — deve fare una sola cosa: riconoscere questi diritti connaturati all'uomo e proteggerli. Sono diritti che rappresentano la costituzione della famiglia, perché rientrano in questa visione.

Passo poi all'articolo 5: la Chiesa. Non importa se siamo o non siamo credenti; è un problema subiettivo questo. Io guardo le cose dal punto di vista obiettivo e vi domando — osservate la storia umana; noi effettivamente non dobbiamo avere più quegli *idola fori* che erano caratteristici della mentalità illuministica; dobbiamo avere una visione storica, anche se non storicistica, delle cose — vi domando: «Esistono o no storicamente organismi nei quali, in concreto, gli uomini si associano religiosamente?». Esistono: è un fatto. Guardate in campagna; cosa vedete in un piccolo villaggio? C'è il campanile, la Chiesa, c'è il palazzo del comune; c'è la scuola, c'è la camera del lavoro, la casa del popolo; esistono tutte le varie forme di attività sociale. Esistono. Quindi una Costituzione pluralista, la quale è il vestito di questa realtà concreta, deve per forza tener conto di questa struttura sociale religiosa che è la Chiesa.

Lussu. Le Chiese!

La Pira. Ho detto la Chiesa, per dire le Chiese.

Calosso. C'è il Cristianesimo, in questa Costituzione, non c'è l'Islam.

Presidente. Onorevoli colleghi, non interrompano.

La Pira. Vedete, dicevo, questa Costituzione deve per forza rispecchiare questa struttura associativa religiosa; ma siamo al solito punto: è frutto di libertà della personalità umana che si associa. Allora c'è uno statuto originario, un diritto originario; lo Stato non può che riconoscere; senza contare che, se poi volgiamo lo sguardo al panorama storico della Chiesa cattolica, questa originalità, questa struttura giuridica, indipendente, sovrana, internazionale, questa complessa struttura sociale è evidente. Ormai non esiste nessun giurista, nessun uomo di pensiero serio, che disconosca questa originarietà di ordinamento giuridico. Quindi, in conclusione, lo Stato e la Chiesa esistono; e se i due ordinamenti esistono come ordinamenti originari, è evidente che fra questi due ordinamenti, parimenti originari, i quali incorporano a diverso titolo la realtà umana,

non può non esistere un rapporto; e questo rapporto, per definizione, è un rapporto bilaterale, è un rapporto concordato. Qui entriamo nella questione...

Io qui effettivamente non parlo come un cattolico; parlo obiettivamente, come lo storico, come il giurista, e dico: se abbandono la mentalità illuminista e mi trasferisco a questa mentalità storica, concreta e sociale, devo riconoscere che questa struttura esiste e debbo metterla, come la famiglia, nella Carta costituzionale.

E c'è la questione dei Patti lateranensi. Io ne parlerò pochissimi minuti. Badate, a proposito della struttura giuridica della Chiesa, io debbo richiamarmi ad una frase di De Victoria, che è veramente il fondatore del diritto internazionale. C'è poco da dire, è una cosa immensa. Ad un certo punto egli disegna la struttura giuridica della comunità internazionale, e la disegna, egli dice, ricalcando la struttura giuridica della Chiesa cattolica. Come la Chiesa cattolica fa del mondo una unica *res publica* religiosa, così, esiste una *res publica* civile, che è la *res publica Christianorum*, che fa sì che *totus mundus est quasi unica res publica*, cioè tutto il mondo è coordinato come un'unica città. Ed io richiamo anche l'attenzione sugli articoli 3 e 4 del nostro progetto. L'articolo 3 dice: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», e l'articolo 4, con una maggiore audacia, dice, in sostanza, che la sovranità dello Stato va considerata nell'ambito della comunità internazionale.

Io vi chiedo: che cosa significa tutto questo? Significa che la nostra Costituzione intende ispirarsi alla concretezza dei rapporti di cui abbiamo parlato e riconosce che esiste una comunità internazionale — *totus mundus est quasi unica res publica* — e la rispecchia nel suo ordinamento e ne fa uno dei pilastri della Carta costituzionale.

La famiglia delle genti umane si modella sulla Chiesa cattolica. Io osservo i fatti. Poi, badate, devo fare un richiamo, perché a me la metafisica serve per indagare i problemi della politica e quindi quelli sociali.

Russo Perez. Ce ne siamo accorti.

La Pira. Penso a quanto dissero Hegel in ordine alla comunità internazionale e Kant e Rousseau prima di lui. Per Kant e per Rousseau, non essendoci il corpo sociale, non c'è un diritto internazionale anteriormente a quello statale e condizionante il diritto statale. E poi per Hegel la questione si pone in termini ancora più gravi, perché quando lo Stato è l'incarnazione totale della sovranità, è inconcepibile una comunità internazionale se non in termini dialettici, cioè di guerra. Del resto, ricordate quell'ultimo capitolo della filosofia del diritto? Un capitolo straordinario. Bastava pubblicarlo al tempo fascista per andare subito in prigione. Dice così: che cosa è la guerra? La guerra è, in parola elegante, la dialettica degli Stati perché, essendo lo Stato il valore assoluto e quindi sovrano, la sua vita non può manifestarsi che dialetticamente, cioè nel contrasto fra gli Stati. La pace è un armistizio; la guerra è, invece, lo stato normale, vitale e salutare delle nazioni.

Io non faccio una critica a questa concezione!

Ora, com'è che era venuta fuori questa concezione così inumana? È quella famosa visione metafisica; se voi vi riconducete alla visione pluralistica, avrete la comunità internazionale che precede lo Stato; se vi riconducete all'altra visione, avrete lo Stato assoluto il quale non è membro che provvisoriamente della comunità internazionale.

Quindi, passiamo oltre.

Visione pluralistica: vediamo le comunità territoriali o pluraliste: devono avere il vestito come il corpo. Io vi domando: c'è la famiglia? C'è la Chiesa? La comunità internazionale c'è? Esistono o non esistono le comunità territoriali che mediano il rapporto fra persona e Stato? Esistono. Date ad esse una sapiente, misurata autonomia: sarà il compito di questa Assemblea trovare questa misura.

Poi: sono un pluralista e vedo la realtà sociale. Vi domando: scusate, e il mondo del lavoro? Dov'è nelle Carte costituzionali del 1789 e seguenti, dov'è? Non esiste. Ma questo mondo del lavoro, cioè la società economica, esiste nella realtà umana, è fondamentale — nel senso tomista, *«prius in tempore, non prius in dignitate»* — quindi è la base. Com'è organizzato? Se amputate il corpo sociale, produrrete le conseguenze gravissime con la formazione del proletariato. Invece, queste organizzazioni esistono; se ne è visto il risultato. Cos'è il secolo passato dal punto di vista economico e strutturale del lavoro? Questo: è la formazione, la grande formazione della classe operaia; il movimento tradeunionista, la formazione dei sindacati, energica ricomposizione di questi arti che erano stati amputati, dimostrano che la realtà è quella che è, e che una Costituzione che sia veramente rispettosa della realtà non può prescindere da questi grandi ed essenziali organismi umani.

Quindi le organizzazioni di classe e quindi i sindacati, quindi la formazione delle grandi categorie di lavoro; non il corporativismo di Stato che è fallito per la ragione — si capisce — che veniva dall'alto, ma questa formazione che viene dal basso; la partecipazione attiva, democratica, di tutti quanti i lavoratori alla formazione dei loro organismi di classe e di lavoro.

Io avevo proposto un articolo, che poi fu bocciato, il quale diceva così: «Viene riconosciuto ad ogni lavoratore uno stato professionale che è fondamento di diritto». Perché non attribuire ai lavoratori una qualifica? Poiché la struttura sociale è pluralista, poiché la società economica si organizza con questi suoi congegni, perché non qualificare i lavoratori? Perché non dare un titolo di lavoro, fondamento di diritti, quasi proprietà di un titolo; una relazione tra i lavoratori e lo stato professionale al quale essi appartengono, e nel quale trova fondamento la loro vita economica, familiare, culturale e così via?

Ma questa è un'altra questione. Vi sono poi le comunità di lavoro: mi richiamo al 1789 e domando: ma scusate, quando la Costituzione del 1789 e le altre dicono che la proprietà è sacra ed inviolabile — io posso anche accettare questa definizione nel senso che essa, la proprietà privata, è un riflesso della mia personalità e quindi una garanzia della mia libertà — dove è il rapporto fra la proprietà e le comunità di lavoro? Intendiamoci bene: quando vedete gli uomini associati nel fatto produttivo, voi che cosa vedete? Vedete una convergenza di sforzi verso il bene comune, vedete diversità di funzioni; non una struttura meccanica, ma, come si dice, una struttura finalistica.

Da ciò una visione finalizzata della proprietà e dell'impresa.

C'è un libro molto importante del Renard, il quale dice così: l'impresa va concepita in maniera istituzionale, non secondo la categoria del contratto di diritto privato, ma secondo, invece, quella visione finalistica per cui tutti coloro, che collaborano ad una comunità di lavoro, sono membri, sia pure con diverse funzioni, di quest'unica comunità che trascende l'interesse dei singoli; quindi gli strumenti di produzione si proporzionano a questa concezione: e allora avete una concezione della proprietà, che pur essendo presidio della libertà umana, tuttavia diventa

strumento di questa opera collettiva, quindi dà una dignità al lavoratore, che non è più un salariato, ma, come le Encicliche pontificie ricordano, deve tendere a diventare il consociato, il compartecipe di questa comunità di lavoro.

Quindi se guardiamo alla realtà economica e vediamo tutte queste imprese, e le vediamo in senso cooperativo — vedi i richiami agli articoli 42 e 43 — vediamo questa grande famiglia umana che nel campo produttivo crea queste cellule vive, attraverso le quali viene risolta la questione sociale: le comunità di lavoro. A questo proposito una osservazione relativa alla composizione del Senato, sempre in base a questo principio. Io, per temperamento, noi tutti anzi, siamo, in radice, contrari ad ogni forma di corporativismo. La sola parola ci dà fastidio; ma se voi ammettete l'esistenza di queste comunità di lavoro con struttura istituzionale, che potranno risolvere il problema sociale, e queste organizzazioni di classe da cui trae forza tutta la classe lavoratrice, perché non dovrebbe esserci una ripercussione costituzionale di esse nella composizione della seconda Camera? Io mi richiamo qui ad un magnifico lavoro che ho letto, di Ruffini, il quale circa trenta anni fa, non ricordo bene, a proposito della riforma del Senato che allora si agitava, fece una magnifica relazione in cui appunto prospettava il problema che questa seconda Camera, (siamo in epoca prefascista) fosse una Camera organicamente espressiva di questi interessi della classe operaia. È il mondo operaio, è la classe lavoratrice che accede organicamente al potere politico. Questa classe lavoratrice si impossessa, diciamo così, giustamente di questa seconda Camera e questo ha il suo valore.

Devo dare un ultimo accenno alle comunità politiche: vale a dire, noi non concepiamo in questa visione pluralista una democrazia atomisticamente considerata. Qui, nonostante che siano da riconoscere gli attuali difetti e le imperfezioni che esistono nella composizione dei partiti, la visione organica della società permette di vedere la struttura politica particolare nei partiti. Questo è il senso dell'articolo 47, che è suscettivo di una maggiore precisione. Ed infine il pluralismo culturale, il quale afferma quel principio della libertà di insegnamento e della libertà della scuola, e quindi quella gara nella costruzione del mondo culturale che è essenziale per la rinascita del nostro Paese.

Finisco; anzi devo dire ancora due o tre cose, e poi finisco. (*Si ride*).

Vediamo di raccogliere le fila.

Una crisi è constatata. La crisi costituzionale è una sproporzione. Un tipo di Costituzione ha tre elementi strutturali. Questi tre elementi sono sbagliati nel tipo statalistico e nel tipo individualistico. Abbiamo cercato gli elementi del tipo pluralistico. Ora resta una domanda. Mi richiamo anche a quanto è stato detto dall'onorevole Nenni, dall'onorevole Orlando e da altri che hanno parlato. La domanda è questa: ma scusi, ma lei ci dà forse un disegno di Costituzione democratica cristiana?

Badate, io lo premisi all'inizio: io non vi do un disegno di Costituzione democratica cristiana. Io vi do un disegno di Costituzione in base al principio della proporzionalità. Se è vero quello che ho detto della struttura della persona umana e della struttura del corpo sociale, è vero l'assetto costituzionale che si propone. Che questo poi sia di ispirazione cristiana, la questione è diversa, dipende da questo fatto...

Una voce a sinistra. Non lo è abbastanza.

La Pira. Io posso rispondere: è una Costituzione umana. Perché umana? Perché essa indaga obiettivamente le strutture dell'uomo: Ma l'uomo è fatto così, c'è poco da fare, perché Dio esiste, l'uomo esiste e la realtà del corpo sociale si articola in quella maniera: è così la realtà. La Costituzione si adatta a questa realtà strutturale, umana e sociale. Quindi, è umana. Ma posso anche dire che è cristiana. Perché è cristiana? Mi richiamo a quanto ho detto poc'anzi, perché vi sono delle acquisizioni di ordine naturale, le quali sono dovute al cristianesimo, che ha doppia funzione: una funzione rivelatrice dell'ordine della grazia soprannaturale, una funzione rivelatrice dell'ordine della natura: *gratia non destruit naturam*. Quindi, il Vangelo ci rivela l'uomo nella grazia, ed anche l'uomo quale è nella sua natura. È per questo che la casa costruita secondo il principio cristiano, è una casa fatta per tutti gli uomini di buona volontà, credenti o non credenti, perché è fatta per l'uomo. (*Interruzioni a sinistra — Commenti*).

Quindi, questa casa è umana, perché umana è la concezione della persona quale ho delineato, umana è la concezione del corpo sociale, umana la concezione del diritto che costituisce la volta di questo edificio. Però, ripeto, è umana, ma ha la sua radice in quella rivelazione dell'ordine naturale, di cui è stato detto che non possiamo più, in ordine a queste verità, non essere cristiani. Non c'è niente da fare: questa è la struttura delle cose, e su questa struttura delle cose si edifica la casa. (*Applausi al centro*).

Ora, rispondo con brevissimi accenni a quanto ha detto l'onorevole Nenni ieri sera. L'onorevole Nenni dice: «Lo Stato deve o non deve essere laico?». Vedete, la cosa mi ha impressionato. È vero che altre volte l'avevo letta, ma ieri sera mi ha colpito e mi sono chiesto: che significa Stato laico?

Stiamo sempre alla precisazione dei concetti. Stato laico? Perché, vedete, per quel famoso principio che esiste sempre una base teoretica di tutte le cose, anche inconsapevolmente (perché l'azione è sempre diretta dall'idea) non esiste uno Stato agnostico: come si concepisce la realtà umana, come si concepisce la società, così si costruisce la volta giuridica. Ora, se l'uomo ha questa orientazione intrinsecamente religiosa, senza una qualifica, ed allora, che significa Stato laico, se lo Stato è l'assetto giuridico della società? Se l'uomo ha questa intrinseca orientazione religiosa, se necessariamente questa intrinseca orientazione si esprime in comunità religiose, non esiste uno Stato laico. Esiste uno Stato rispettoso di questa orientazione religiosa e di queste formazioni religiose associate, in cui esso si esprime. Il termine è contraddittorio: non c'è Stato laico, non c'è Stato agnostico: non dobbiamo fare uno Stato confessionale (*Commenti*), uno Stato, cioè, nel quale i diritti civili, politici ed economici derivino da una certa professione di fede; dobbiamo solo costruire uno Stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale. (*Applausi al centro e a destra*).

Finalmente, un ultimo cenno su quanto diceva ieri l'onorevole Nenni: faremo uno stato di lavoratori? Ma bisogna precisare. Pensiamo che se proprio la dimenticata nelle Costituzioni precedenti è stata la società economica e quindi la tutela dei lavoratori, questo volto produttivo e costruttivo dell'uomo, non può evidentemente non esser messo in rilievo in una Costituzione nuova: sarà questo un aspetto nuovo che assieme a quelli citati servirà a differenziare il tipo nuovo di Costituzione rispetto a quello di tipo individualista.

Io pensavo proprio, in questi ultimi giorni, leggendo un libro di un noto autore che fa in proposito delle preziose osservazioni, che se voi vi immaginate lo Stato come poc'anzi ve lo ho delineato — cioè come una società politica distinta da quella economica — voi non potete confondere i due titoli — politico ed economico — che qualificano l'uomo. Io, come uomo, come persona, indipendentemente dalla mia funzione produttiva, sono membro di questa collettività politica, perché sono portatore di una concezione della vita che trascende l'ordine economico e che faccio valere architettonicamente nella politica. Quindi questo volto dell'uomo membro della collettività politica bisogna metterlo in netto rilievo, distinguendolo da quello dell'uomo lavoratore: il quale, quando esplica questa funzione speciale e produttiva nelle sue varie forme, partecipa — deve, anzi, partecipare — democraticamente e quindi attivamente a tutte le comunità economiche attraverso le quali si organizza, dal basso all'alto, la società economica. Ma le due cose vanno nettamente differenziate in base a questo principio della personalità umana che è fatta a scala. C'è nella scala umana il gradino del lavoratore: ma sopra c'è il gradino dell'uomo politico e al di sopra della economia e della politica, c'è il grado supremo dell'uomo in colloquio diretto e immediato con Dio. Quindi la nostra Costituzione deve avere questo volto del lavoratore, ma con questa precisazione che è di estrema importanza giuridica e sociale.

E ora brevemente due osservazioni relative ai Patti lateranensi. Sarò brevissimo. Poiché la questione è stata discussa e impostata così abbondantemente, permettetemi un cenno su di essa.

Vi dico: esistono o no in questa visione pluralista i due ordinamenti giuridici — Stato e Chiesa — indipendenti e sovrani? Esistono, e tutti siamo d'accordo nel riconoscere questa esistenza. Nella prima Sottocommissione ci fu unanimità su questo punto.

Se esistono, la conseguenza è logica: i due ordinamenti mantengono fra loro dei rapporti. Ora, questi rapporti concordati esistono. C'è un sistema di rapporti che è stato creato e sulla sostanza del quale tutti siamo d'accordo che non c'è proprio nulla da ridire. Sulla sostanza di questi rapporti siamo d'accordo; ché se la analizzassimo, essa risulterebbe conforme alla visione concreta della realtà. Non Stato confessionale, ripeto. Se esistono questi rapporti e se rispondono sostanzialmente ad una unanimità di consenso messa in rilievo da tutti i partiti, la conseguenza è ovvia: rispecchiarli nella Costituzione: e ciò anche se c'è qualche punto che potrebbe essere sottoposto a revisione bilaterale. La Chiesa è maestra in questa concretezza di adattamento alle varie situazioni storiche.

Ed a parte il principio di proporzionalità che esige questa trascrizione costituzionale, resta sempre la questione politica. Perché inferire un colpo alla Chiesa cattolica? Esistono delle delicatezze politiche, esistono delle sensibilità storiche che vanno osservate. (*Si ride — Commenti*).

Ieri l'onorevole Nenni ha avuto un'osservazione felice. Diceva: «La Chiesa si è difesa nei confronti della tirannia e nei confronti del mondo illuminista». Mi ricordo che da ragazzo facevo l'anticlericale anch'io. (*Si ride — Commenti*).

Ora, dico, la Chiesa si è difesa. Ma quando la Chiesa vede uno spirito democratico di sincerità, di realtà, di concretezza storica nei suoi confronti, essa allora viene incontro a tutte le legittime aspirazioni di questa democrazia: noi avremo in essa una preziosa collaboratrice. Perché devo ricordarvi una cosa che non possiamo dimenticare, che la Chiesa cattolica ha in Roma il centro mistico e giuridico di una comunità internazionale che si estende da un polo all'altro: essa ha

Giorgio La Pira
Intervento all'Assemblea
Costituente

Circoli del Partito Democratico
Pratello, Passepartout,
Andrea Costa - Bologna

nell'Italia, in Roma, il suo centro propulsore, destinato ad imprimere il moto al corpo mistico della Chiesa.

Perché non volete tener conto di questa condizione storica, ed avere questa sensibilità politica nei confronti della Chiesa cattolica? Credo ormai che una quantità di pregiudizi, siano venuti meno. La Chiesa — che nella sua struttura interiore è la comunione dei santi, e che nella sua struttura esterna costituisce una magnifica e universale struttura giuridica — può fare e fa tanto bene, anche politicamente, pel nostro Paese (*Vivi applausi al centro — Interruzione dell'onorevole Lussu — Proteste al centro*).

Presidente. Onorevole Lussu, non interrompa.

La Pira. Io tengo molto a dichiarare che vi parlo con tutta la sincerità del mio cuore e della mia mente: non ho la faccia di bronzo. (*Applausi al centro — Rumori a sinistra*).

Ho finito davvero, chiedendovi scusa, se, purtroppo, l'ampiezza del problema mi ha costretto a perdere tanto tempo. Ma finisco come ho cominciato, con quella bella parabola «costituzionale» che è la parabola dell'Evangelo relativa al costruttore che costruì sopra la pietra e venne la tempesta e la casa non crollò. Questa è la nostra preoccupazione: di scavare questa pietra, di costruire questi muri maestri, di costruire questa volta e di fare in modo che vi sia una casa umana, fatta per fratelli, per uomini che cooperano per uno stesso fine, che è lo sviluppo della personalità umana sino ai vertici della sua vita religiosa. E che per questo ci assista la benedizione di Dio e della Vergine Immacolata. (*Vivissimi applausi — Moltissime congratulazioni*).